



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°20

Oggetto: Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2019 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

Oggetto: Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il Decreto Legge in oggetto, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili.

Si riportano, di seguito, alcune delle norme che, pur non essendo specificamente inerenti lo sport, possono interessare, anche indirettamente, le ASD e le SSD associate a questa Lega.

Art. 3 – Compensazione di imposte – Obbligo di invio telematico in caso di compensazioni

I crediti relativi alle imposte sui redditi, così come, peraltro, è già previsto per i crediti IVA, potranno essere compensati soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nella quale è evidenziato il credito.

Come è noto, la normativa vigente prevede che la compensazione orizzontale (utilizzo del credito dell'imposta in compensazione di tributi di diversa natura – ad es. IRES compensata con IVA) possa aver luogo liberamente soltanto se il credito compensato è inferiore a 5 mila euro; la compensazione verticale (utilizzo del credito dell'imposta per compensare tributi della stessa natura – ad es. IRES compensata con IRES o IRAP) è, invece, sempre possibile.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e, pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta 1° luglio 2019-30 giugno 2020, la compensazione potrà aver luogo soltanto decorsi 10 giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi relativa al bilancio 2019-2020.

In caso di compensazione non effettuata correttamente è applicabile una sanzione di 1.000,00 euro qualora, trascorsi 30 giorni dall'invito dell'Agenzia delle Entrate a versare l'importo del credito non utilizzabile, il contribuente non abbia provveduto al versamento stesso.

Con il comma 2 dello stesso art. 3 è stato esteso a **tutti** l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate il Mod. F 24 contenente compensazioni. Lo stesso obbligo è previsto per le compensazioni di crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti.

Art. 18 – Regime dell'utilizzo del contante

A decorrere dal 20 luglio 2020 è vietato il trasferimento di denaro in contanti per importi superiori a 2.000,00 euro, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 il predetto divieto è riferito alla soglia di 1.000,00 euro.

Per le violazioni è applicabile rispettivamente la sanzione di 2.000,00 e 1.000,00 euro.

Per quanto riguarda le ASD e SSD, si ricorda che tutti i pagamenti fatti e ricevuti devono essere non in contanti se superiori a 1.000,00 euro. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2258,23 ad euro 2.065,83. Ciò in quanto l'art. 25 della Legge n. 133/1999, modificato dal comma 713 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha fissato il limite a 1.000,00 euro. Ancorchè la norma generale preveda diversi limiti di importo, quello fissato dalle predette Leggi rimane invariato fino a quando non verrà modificato da una apposita norma.

Artt. 19 e 20 - Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini-sanzioni

I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non sono assoggettabili ad alcun prelievo fiscale.

E' poi istituito un premio speciale di 450 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie della lotteria di cui sopra, ai soggetti che effettuano pagamenti con modalità elettroniche; sono previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessioni di beni.

Il successivo art. 20 prevede l'irrogazione di una sanzione da 100,00 a 500,00 euro all'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale del contribuente.

Art. 22 – Credito d'imposta per gli esercenti su commissioni di pagamenti elettronici

Agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni spetta un **credito d'imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, debito o prepagate.**

Il credito spetta per le transazioni effettuate dal 1° luglio 2020 a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno precedente siano di ammontare inferiore a 400 mila euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile soltanto in compensazione e a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Gli operatori dovranno, dal 1° gennaio 2020, trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali tramite nuovi registratori telematici o con la procedura stabilita dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30 ottobre 2019.

Art. 23 – Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con carte di credito

A partire dal 1° luglio 2020, in caso di mancata accettazione di un pagamento fatto con carta di credito, debito o prepagata, si applica una sanzione pari a 30,00 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Artt. 24-31- Giochi

Sono previste disposizioni fiscali in materia di giochi

Art. 32 – Scuole guida

Le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica e ai fini dell'ottenimento della patente di guida sono tassabili, in adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, ai fini IVA. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto.

Art. 39 – Modifiche alla disciplina penale in materia tributaria

E' stata modificata la disciplina penale in materia fiscale adottando sanzioni più severe per contrastare l'evasione.

Le modifiche trovano applicazione dalla data di pubblicazione del Decreto (26 ottobre 2019) e, pertanto, già interessano i soggetti che dalla medesima data presentano dichiarazioni dei redditi e IVA fraudolente o infedeli o ne omettono la presentazione, emettono fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omettono il versamento di ritenute certificate o omettono il versamento di IVA.

Riportiamo alcune delle sanzioni e le pene modificate:

- 1 – indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi: reclusione **da 4 a 8 anni** (in precedenza, da un anno e sei mesi a 6 anni);
- 2 – se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 euro si applica la reclusione **da un anno e sei mesi a 6 anni**;
- 3 – chi compie operazioni simulate avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria e indica nelle dichiarazioni dei redditi e IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e

l'imposta evasa è superiore a taluna delle singole imposte a **30.000,00 euro** o l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante elementi passivi fittizi, è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a **1,5 milioni di euro**, è **punito con la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza, da 1 anno e sei mesi a sei anni)**;

4 – l'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi e IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti quando congiuntamente l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **100 mila euro (in precedenza, 150 mila euro)**, è **punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza, da 1 a 3 anni)**;

5 – si applica la stessa reclusione **da 2 a 5 anni** se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante l'indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è **superiore a due milioni di euro (in precedenza, tre milioni di euro)**;

6 – è punito con la reclusione **da 2 a 6 anni (in precedenza, da 1 anno e sei mesi a 4 anni)** chiunque, essendovi obbligato, **non presenta** una delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000,00 euro;

7 – l'omessa dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro, è punita con la **reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza, da 1 anno e sei mesi a 6 anni)**;

8 – l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punita con la **reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza, da 1 anno e sei mesi a 6 anni)**;

9 – se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore, per periodo d'imposta, a 100 mila euro, si applica la reclusione **da 1 anno e sei mesi a 6 anni)**;

10 – l'occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione del reddito o del volume, è punito con la reclusione **da 3 a 7 anni (in precedenza, da un anno e sei mesi a 6 anni)**;

11 – l'omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione annuale dei sostituti d'imposta, di ritenute certificate per un ammontare superiore a **100 mila euro (in precedenza, 150 mila euro)**, per **ciascun periodo d'imposta**, è **punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni**;

12 – l'omesso versamento di IVA entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, per un ammontare superiore a **150 mila euro (in precedenza, 250 mila euro)**, è **punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni**;

13 – **si procede alla confisca dei beni quando:**

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100 mila euro;
- b) se l'imposta evasa è superiore a 100 mila euro;
- c) se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 100 mila euro;
- d) se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100 mila euro;
- e) se l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100 mila euro.

Art. 58 – Quota versamenti in acconto

A decorrere dal 27 ottobre 2019 – data di entrata in vigore del Decreto – i versamenti di acconti dell'IRPEF, IRES e IRAP sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (finora la prima rata era calcolata nella misura del 40% dell'imposta dovuta e la seconda rata nella misura del 60%).

Pertanto, già con il versamento da effettuare entro il 31 dicembre 2019, le ASD e SSD con bilancio al 30 giugno 2019, dovranno effettuare il versamento della prima rata d'acconto per l'esercizio successivo, nella misura del 50% anziché del 40%.